



**Comune di Budoia**  
**Provincia di Pordenone**

**Allegato B**

**CONVENZIONE EX ART. 56 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE (D.LGS. 117/2017) PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO ESTIVO PER MINORI DAI 6 AI 14 ANNI DAL 20 GIUGNO 2022 AL 29 LUGLIO 2022**

Con la presente scrittura privata, valida ad ogni effetto di legge,

**TRA**

Il Comune di Budoia, nella persona di Anna Puiatti, nata a Pordenone CF PTTNNA65P64G888D la quale interviene nel presente atto in qualità di Responsabile dell'Area Affari Generali – Servizi alla Persona e Responsabile del Procedimento, non in proprio, ma in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale che legalmente rappresenta, giusto Decreto Sindacale n. 1 del 04.01.2022, e di seguito indicata come "Comune di Budoia",

**E**

l'ETS \_\_\_\_\_ con sede \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ e Partita IVA: \_\_\_\_\_, nella persona del legale rappresentate \_\_\_\_\_ nata a \_\_\_\_\_ CF \_\_\_\_\_, la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione;

**tenuto conto che:**

- l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato";

- la funzione sociale della realizzazione del centro estivo, comprende attività di tipo educativo, ricreativo e sportivo che si configurano come attività di interesse generale tra quelle previste dall' articolo 5, comma 1 lettere d); i) e t) del citato Codice del Terzo Settore, e può pertanto essere esercitata dall'Ente comunale attraverso forme di collaborazione con le organizzazioni del Terzo Settore;

**tenuto conto altresì** di quanto disposto dalle "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" adottate ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e ss.mm.ii;

**ricordato che:**

- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;

**VISTI:**

- la Determinazione della Responsabile dell'Area Affari Generali – Servizi alla Persona n. Determinazione nr. ----- del ----- di approvazione dell'avviso e dei suoi allegati (e tra essi lo schema della presente convezione);
- la Determinazione della Responsabile dell'Area Affari Generali – Servizi alla Persona n. ----- del ----- con la quale si è provveduto ad affidare all'ETS----- la collaborazione per il Servizio di -----;
- il Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore";
- la Legge n. 241 del 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la Legge n. 190 del 2012 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione;
- il Codice civile;

**Rilevato** che la collaborazione tra il Comune di Budoia e l'ETS\_\_\_\_\_, che qui viene concordata, si intende finalizzata alla realizzazione di un centro estivo per minori di età compresa tra i 6 e i 14 anni nel periodo dal 20.06.2022 al 29.07.2022;

tutto quanto richiamato e premesso il Comune di Budoia e l'ETS\_\_\_\_\_

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

**Articolo 1 – Richiami e premesse**

La narrativa che precede e gli atti ivi richiamati, formano parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata.

**Articolo 2 – Finalità**

Il Comune, si avvale dell'iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà, intendendo tali attività come intese a perseguire finalità di promozione del territorio, di inclusione e di aggregazione

sociale, che valorizzino la cultura e gli eventi vi rilievo locale, migliorino la qualità della vita dei singoli e della collettività. In particolare con la realizzazione del centro estivo si intende offrire valide attività aggregative ai minori e al contempo supportare i genitori nell'organizzazione della gestione familiare durante la sospensione delle attività scolastiche.

### **Articolo 3 – Oggetto**

La presente convenzione ha per oggetto la realizzazione di un centro estivo per i bambini di età compresa tra i 6 e i 14 anni da svolgersi dal 20 giugno 2022 al 29 luglio 2022 nella sede della Scuola primaria di Budoia.

Il servizio viene garantito dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 17.30 per un numero massimo di 60 minori per settimana. Gli operatori sono in rapporto di 1 a 15 a cui si aggiunge un coordinatore del servizio.

L'iscrizione al centro estivo prevede la frequenza minima di due settimane, salvo eccezioni debitamente motivate, dando la precedenza ai minori residenti nel Comune.

I minori provenienti dall'Ucraina presenti nel territorio comunale, che risulteranno regolarmente iscritti al centro estivo, hanno diritto di precedenza sugli altri.

Per la frequenza da parte dei minori sono previste due tariffe individuali: intera per la frequenza giornaliera usufruendo della mensa; ridotta per la frequenza solo al mattino senza servizio mensa.

Il centro estivo è organizzato per provvedere all'accoglimento, all'animazione e alla gestione dei minori nell'orario e nei luoghi di presenza. Le attività saranno realizzate facendo fede al progetto presentato in sede di manifestazione di interesse e potranno essere laboratori (didattici, multimediali, culturali, musicali, teatrali ecc.), attività ricreative organizzate e momenti di gioco libero. Le stesse saranno progettate per gruppi e devono includere almeno una gita settimanale che potrà essere realizzata sia impiegando un pulmino che a piedi.

Di regola, salvo casi debitamente motivati, gli operatori dovranno rimanere gli stessi durante tutta la durata dello svolgimento del servizio.

### **Articolo 4 – Compiti del Comune**

Il Comune si impegna a:

- mettere a disposizione i locali della scuola primaria di Budoia e in particolare: il cortile, la palestra, tre aule, la mensa e i servizi igienici;
- stipulare apposita assicurazione per i minori ospiti del centro, compresa quella per la responsabilità civile contro terzi;
- fornire informazioni e pubblicizzare l'iniziativa sui propri canali di diffusione tramite la pubblicazione di materiale fornito dall'ETS incaricato della realizzazione del servizio;
- presenziare agli incontri necessari alla condivisione e alla co-progettazione del servizio in oggetto;
- comunicare tempestivamente eventuali variazioni, integrazioni e modifiche alle attività e ai servizi concordati;
- monitorare lo svolgimento delle attività avvalendosi di una relazione che l'ETS dovrà allegare alla documentazione delle spese;

- erogare il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- pagare le tariffe individuali dovute per la frequenza di bambini ucraini provenienti dai territori di guerra regolarmente iscritti al centro estivo;
- il Comune fissa la somma omnicomprensiva per la realizzazione del servizio corrispondente a € 13.000.

### Articolo 5 – Attività e compiti dell’ETS

L’ETS \_\_\_\_\_, per il tramite dei propri soci, volontari, lavoratori e persone impegnate nelle attività convenzionate, nelle modalità previste nella proposta progettuale presentata in data \_\_\_\_\_ prot. \_\_\_\_\_ quale manifestazione di interesse per la partecipazione all’avviso di cui alle premesse, l’ETS si impegna a realizzare le attività:

- predisporre e distribuire ai partecipanti l’informativa contenente il provvedimento di autorizzazione all’apertura e al funzionamento temporaneo del centro, il programma settimanale delle attività, la tabella dietetica con indicazione degli allergeni, il nominativo del Coordinatore responsabile e la lista dei numeri utili
- informare l’utenza, tramite apposita modulistica, sulla tipologia dei dati trattati e sulle modalità di trattamento, dando tutte le informazioni previste ai sensi degli artt. 9, 13 e 14 del Regolamento UE 679 del 2016 ed acquisendo, per i dati la cui natura lo richieda, la necessaria autorizzazione al trattamento;
- raccogliere le adesioni e le iscrizioni al centro estivo;
- realizzare il centro estivo della durata di 6 settimane dal 20.06.2022 al 29.07.2022 comprensivo di servizio mensa per i minori che frequentano la giornata intera;
- attuare nel corso del progetto un monitoraggio periodico dello svolgimento del servizio al fine di apportare verificare l’efficacia organizzativa e attuativa in generale rispetto alle finalità di cui all’Articolo 2 della presente convenzione;
- elaborare una relazione finale scritta da consegnare al Comune per la verifica delle attività effettivamente svolte;
- garantire l’adempimento di tutto quanto previsto dalla presente convenzione nel rispetto delle norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza sui luoghi di lavoro previste dalla vigente normativa;
- avere cura degli spazi messi a disposizione dal Comune e provvedere quotidianamente alla puntuale pulizia dei locali ospitanti le attività applicando tutte le indicazioni previste dalle **“Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” adottate ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e ss.mm.ii;**
- nelle date immediatamente seguenti il termine del centro estivo, provvedere alla pulizia e al riordino dei locali utilizzati, riportandoli allo stato in cui sono stati originariamente concessi, e provvede a riconsegnare le chiavi;
- redigere e consegnare il rendiconto e il prospetto di cui al successivo Articolo 9.

### Articolo 6 - Personale

Per la realizzazione del centro estivo l’ETS incaricato garantisce la disponibilità di personale in possesso di specifica esperienza e preparazione per gli interventi cui sono destinati nel rispetto dei parametri e della professionalità previste dalla normativa di settore, con particolare riferimento all’

### **Articolo 8 del Regolamento dei centri di vacanza per minori di cui all'art. 7, comma 2 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13**

Il personale a qualunque titolo impiegato non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti del Comune e risponde del proprio operato esclusivamente al proprio datore di lavoro, tramite il coordinatore del servizio.

L'ETS deve inoltre assolvere ai seguenti obblighi:

- tutti gli operatori coinvolti a vario titolo nella realizzazione del servizio devono essere a conoscenza delle norme igieniche previste dalle sunnominate linee guida ministeriali in merito al contenimento della diffusione del COVID-19 e attenersi, nella loro attività lavorativa, alle indicazioni delle stesse;
- dotare gli operatori impiegati di un segno visibile di riconoscimento con le generalità personali e il nome dell'associazione, anche quando la presenza dei medesimi è sporadica o saltuaria;
- comunicare all'Amministrazione comunale prima dell'inizio del servizio i seguenti dati: elenchi nominativi del personale impiegato per la realizzazione del centro estivo e indicazione dell'incarico attribuito;
- assicurare la continuità del servizio, provvedendo, in caso di assenze del singolo operatore, anche temporanee o di breve durata, alla sua immediata sostituzione con personale idoneo;
- qualora, a seguito di sostituzioni vi siano variazioni/implementazioni negli elenchi dei nominativi forniti prima dell'inizio del servizio, l'associazione è tenuta a comunicare tempestivamente al competente ufficio comunale l'aggiornamento di detti elenchi sia in caso di sostituzioni definitive che provvisorie;
- provvedere alla sostituzione di quegli operatori che l'Amministrazione comunale a suo insindacabile giudizio ritenesse inadeguati all' svolgimento dell'incarico assegnato, con particolare riguardo al rapporto con l'utenza.

### **Articolo 7 – Comportamento dei volontari e/o incaricati**

I Soci, i volontari e gli incaricati che collaboreranno in nome e per conto dell'ETS nelle attività previste dall'art. 5 della presente convenzione, dovranno tenere un comportamento improntato a spirito di solidarietà e correttezza civica verso gli altri soci, verso coloro cui è indirizzata la loro attività e verso gli appartenenti ad altre associazioni o Enti con i quali possono trovarsi a collaborare, in conformità a quanto previsto dal proprio Statuto. Si garantisce inoltre che i volontari e gli incaricati a vario titolo coinvolti nelle attività previste, siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche per lo svolgimento delle prestazioni.

### **Articolo 8 – Assicurazione obbligatoria e responsabilità**

L'ETS è l'unico e solo responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

L'ETS provvederà a stipulare, come previsto, per la durata della presente convenzione, apposita polizza assicurativa, a favore dei collaboratori che a vario titolo saranno impegnati nelle attività, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle stesse, nonché per la responsabilità civile.

L'ETS incaricato assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni alle persone o alle cose causati durante lo svolgimento del servizio, tramite idonea copertura assicurativa sia per infortuni sia per responsabilità civile degli operatori, esonerando l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità conseguente, salvo per infortuni e danni imputabili ai minori ospiti del centro, e restando pertanto ad esclusivo carico dello stesso aggiudicatario qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa e/o compensi da parte dell'Amministrazione.

### **Articolo 9 – Rimborsi spese**

Le spese ammesse sono le seguenti:

- beni e servizi acquistati nel periodo di validità della presente convenzione per la realizzazione delle attività, compreso l'ingaggio di personale retribuito;
- stipula di apposita polizza assicurativa a favore del personale impiegato, per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso i terzi;
- rimborso spese per l'esecuzione delle attività oggetto del presente avviso;
- costi indiretti imputabili direttamente all'attività oggetto di bando, corrispondenti al totale delle tariffe individuali a carico del Comune.

L'erogazione del rimborso avviene dopo il termine dell'attività concordata, ovvero dopo la conclusione del centro estivo, a fronte della presentazione di un rendiconto delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione del servizio, a cui deve essere obbligatoriamente allegato un prospetto indicante l'ammontare delle tariffe a carico del Comune per la frequenza dei minori di nazionalità ucraina di cui all'art. 4 della presente convenzione.

La cifra massima complessiva e omnicomprensiva richiedibile ammonta a € 13.000.

Il rendiconto e il prospetto di cui sopra dovranno pervenire al Comune tramite PEC all'indirizzo: [comune.budoia@certgov.fvg.it](mailto:comune.budoia@certgov.fvg.it)

### **Articolo 10 – Durata**

La collaborazione decorrerà dalla data della firma della presente convenzione fino alla conclusione delle attività definite dalla presente convenzione. Alla scadenza del contratto il rapporto si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta.

### **Articolo 11 – Controlli**

Il Comune, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni dell'esito degli eventi organizzati o con altre idonee modalità, ha facoltà di effettuare controlli a campione in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità ritenute opportune, per verificare la rispondenza del servizio offerto alle prescrizioni della presente convenzione.

### **Articolo 12 – Risoluzione**

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile il Comune ha facoltà di risolvere la presente convenzione per ogni violazione o inadempimento degli impegni assunti da parte dell'ETS ed inoltre nei seguenti casi:

- qualora l'ETS violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'EST venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

L' ETS potrà risolvere la presente convenzione in caso di:

- mancato pagamento di quanto concordato;
- sopravvenuta impossibilità di effettuare quanto concordato;

Le parti si impegnano a comunicare preventivamente il recesso con un **termine minimo di trenta giorni**.

### **Articolo 13 – Controversie**

I rapporti tra il Comune e l'ETS si ispirano ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile) e buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile). In caso di controversia tra le parti circa l'applicazione della presente convenzione viene innanzitutto esperito tra le stesse un tentativo di amichevole conciliazione. Qualora il tentativo di conciliazione fallisca il Foro di Pordenone è il solo competente per giudicare le controversie derivanti dal presente atto che possono sorgere tra le parti.

### **Articolo 14– Rinvio**

Per tutto quanto qui non previsto e normato si rinvia al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

### **Articolo 15 - Spese contrattuali**

Le spese, i diritti, le imposte riferibili alla stipula della presente convenzione sono a carico dell'ETS. La presente convenzione verrà registrata esclusivamente in caso d'uso.

### **Articolo 16 - Trattamento dei dati personali**

I dati personali acquisiti nell'ambito dello svolgimento delle attività qui concordate, saranno trattati ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679 del 2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 e così come modificato ed integrato dal D.Lgs.101/2018, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura nella piena tutela dei diritti dei partecipanti.

Il Titolare del Trattamento è il Comune di Budoia con sede in Piazza Umberto I, n. 12 in persona del sindaco pro tempore dott. Ivo Angelin.

Il "D.P.O." (Data Protection Officer - Responsabile della protezione dei dati) D.P.O.: dottor Luca Stabile, tel. 3472771605, email [luca.stabile@alice.it](mailto:luca.stabile@alice.it), pec: [luca.stabile@legalmail.it](mailto:luca.stabile@legalmail.it)

La presente scrittura è composta da n. \_\_\_\_\_ fogli.

**Letto, approvato e sottoscritto dalle parti**

Firma

Comune di Budoia

Anna Puiatti

Responsabile dell'Area Affari Generali -  
Servizi alla Persona

Firma

Ente Terzo Settore